



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

- Area Vigilanza - Commercio - Attività Produttive -

Ordinanza n. ~~87~~-

OGGETTO: *Manifestazione Luci d'Artista:*

- **Rettifica ordinanza n. 85 del 06.12.2012** , relativa all'istituzione del divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare in *Corso Vittorio Emanuele* e *Corso Garibaldi*.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata le proprie ordinanze:

- n. 84 del 05.12.2012, avente ad oggetto: "*Manifestazione Luci d'Artista: - Istituzione divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare nel Corso Vittorio Emanuele e nel Corso Garibaldi dall'08.12.2012 al 13.01.2013, dalle ore 18:00 alle ore 24:00.*";

- n. 85 del 06.12.2012, avente ad oggetto: "*Manifestazione Luci d'Artista: - Modifica ordinanza n. 84 del 05.12.2012, relativa all'istituzione del divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi;*

Vista l'ulteriore disposizione sindacale, apposta in calce alla richiesta dei commercianti, acquisita al Prot. 9247 del 19.12.2012, finalizzata al differimento del divieto temporaneo dalle ore 18:00 alle ore 20:30;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la delibera di G.C. n. 101 del 03.05.2010 - "*Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali: Provvedimenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale Prot. 7667 del 22.10.2012 di nomina a responsabile dell'Area intestata;

Visto l'art. 107 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito, conformemente alla suindicata ed ulteriore direttiva sindacale;

A rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 85 del 06.12.2012, che rimane, comunque, valida per le parti non espressamente modificate,

ORDINA

La parte dispositiva dell'ordinanza n. 85 del 06.12.2012, laddove recita:

"- L'istituzione del divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare, per le esigenze e motivazioni in premessa, in **Corso Vittorio Emanuele** e **Corso Garibaldi** dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e per il tempo sottoindicato.", con effetto dalla data di entrata in vigore della presente è limitatamente al residuale periodo di validità della stessa, è

RETTIFICATA

come segue:

"- L'istituzione del divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare, per le esigenze e motivazioni in premessa, in **Corso Vittorio Emanuele** e **Corso Garibaldi** dalle ore 20:30 alle ore 24:00 e per il tempo sottoindicato."

(omissis).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, sui tratti stradali interessati, integrata dagli estremi e del periodo di validità del presente provvedimento, almeno quarantotto ore prima della sua entrata in vigore, con obbligo di contestuale adozione di tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico veicolare e di indicazione preventiva e con idonea segnaletica dei percorsi alternativi ai tratti interessati dalla chiusura, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 nonché dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e *ss.mm.ii.*;

- Informativa alla cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine e i veicoli provenienti dalla Via Q. Di Vona, il cui transito, per effetto della precedente ordinanza n.78 del 21.11.2012, è, comunque, consentito sul Corso Garibaldi fino alle ore 24:00 del 23.12.2012;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte, chiunque ne abbia interesse, che la presente ordinanza è opponibile al T.A.R. della Campania o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni, in relazione alla natura dei segnali apposti.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive *m. e i.*, si rende noto che


il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Giuseppe Massa.

Dispone che copia della presente venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alla Stazione Carabinieri di Buccino, al locale Ufficio di Polizia Municipale ed all'Area Tecnica comunale.

BUCCINO, li 21.12.2012.-

Visto:

IL SINDACO
- Dr. Nicola Parisi -



IL RESPONSABILE DELL'AREA
- Giuseppe Massa -

